

IT
ALLEGATO

**ORIENTAMENTI SULLA CHIUSURA DELLO SVILUPPO RURALE 2014-2022
PROGRAMMI**

1. PRINCIPI GENERALI DI CHIUSURA

I programmi di sviluppo rurale degli Stati membri approvati ai fini dell'assistenza del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 sono stati adottati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio². Pertanto, il periodo di programmazione di cui ai presenti orientamenti si estende dal 2014 al 2022.

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013,³ al regolamento (UE) n. 1305/2013, al regolamento (UE) n. 1306/2013, al regolamento⁴ di esecuzione (UE) n.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347), 20.12.2013, pag. 487,

ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>).

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pagg. 1-29, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj>).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) No 1083/2006 (GU L 347 20.12.2013, P. 320,

ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj>).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, 20.12.2013, pag. 549,

ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>).

908/2014 della Commissione, al regolamento⁵ di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione⁷ (UE) n. 809/2014 della Commissione.⁸

La chiusura dei programmi riguarda la liquidazione finanziaria (in EUR) degli impegni di bilancio ancora da liquidare dell'Unione mediante il pagamento (in EUR) dell'eventuale saldo finale allo Stato membro di ciascun programma di sviluppo rurale (PSR) o il recupero (in EUR) delle somme indebitamente versate dalla Commissione a uno Stato membro e il disimpegno (in EUR) dell'eventuale saldo finale.

Tutti i diritti e gli obblighi della Commissione e degli Stati membri in materia di assistenza restano validi fino alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale. La chiusura del PSR non pregiudica il diritto della Commissione di adottare ulteriori rettifiche finanziarie o di recuperare gli importi indebitamente versati.

Come spiegato in precedenza, nel 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/2220 (regolamento transitorio), che ha prorogato il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino al 31 dicembre 2022.

Il regolamento transitorio ha inoltre introdotto la possibilità di finanziare programmi di sviluppo rurale con finanziamenti aggiuntivi a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI)⁹ per gli anni 2021 e 2022 al fine di affrontare l'impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze sul settore agricolo e sulle zone rurali dell'Unione. Tuttavia, i fondi supplementari EURI sono soggetti a determinate condizioni e hanno quindi dovuto essere programmati e monitorati separatamente dal sostegno del FEASR allo sviluppo rurale. Nonostante tale separazione, si applicano le norme di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese le norme sulle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al regolamento (UE) n. 1306/2013, comprese le norme sul disimpegno automatico, e al regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo diversa disposizione del regolamento transitorio. La parte EURI dei programmi di sviluppo rurale 2014-2022 sarà chiusa contemporaneamente alla parte FEASR.

A seguito del regolamento transitorio, i programmi di sviluppo rurale 2014-2022 sono stati prorogati di altri due anni (ad eccezione del Regno Unito) con ulteriori finanziamenti del FEASR e dell'EURI e continueranno fino alla fine del 2025¹⁰.

10

Che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).

Regolamento di esecuzione (CE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti e le norme sui controlli, titoli e trasparenza (GU L 255, 28.8.2014, P. 59,

ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18-68, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69-124, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj)

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pagg. 23-27).

Articolo 2 del regolamento (UE) 2020/2220.

2. PREPARAZIONE PER LA CHIUSURA

2.1. Orientamento e assistenza

La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri al fine di fornire gli orientamenti e l'assistenza necessari in vista della chiusura.

2.2. Termini per l'ultima richiesta di modifiche nei programmi

Le procedure e i termini per le modifiche dei programmi di sviluppo rurale sono specificati all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.

2.2.1 Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 808/2014:

- Le modifiche del programma del tipo di cui all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non possono essere proposte più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.
- Può essere presentata un'unica proposta di modifica per la combinazione di tutti gli altri tipi di modifiche per anno civile e per programma, ad eccezione del 2025, che è l'unico anno in cui può essere presentata più di un'unica proposta di modifica per le modifiche riguardanti esclusivamente l'adeguamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche del piano di indicatori. Durante il periodo di programmazione possono essere presentate quattro ulteriori proposte di modifica per la combinazione di tutti gli altri tipi di modifiche per programma.

2.2.2 Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 808/2014:

- Gli Stati membri potrebbero presentare alla Commissione l'ultima modifica del programma del tipo di cui all'articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022.
- Altri tipi di modifiche del programma possono essere presentati alla Commissione entro il 30 settembre 2025.

2.3. Presentazione delle dichiarazioni di spesa trimestrali prima della chiusura

Gli Stati membri devono continuare a presentare dichiarazioni trimestrali di spesa per le spese sostenute dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese conformemente al calendario di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Pertanto, l'ultima dichiarazione trimestrale di spesa che la Commissione deve ricevere è quella relativa al quarto trimestre del 2025, per la quale deve essere presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 gennaio 2026.

Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi versati dalla Commissione per il rispettivo programma non deve superare il 95 % del contributo totale del FEASR e dell'EURI previsto nel rispettivo programma¹¹. Ciò significa che la Commissione dovrà cessare di rimborsare le dichiarazioni trimestrali di spesa quando l'importo cumulativo versato a un PSR raggiungerà il 95 % del contributo del FEASR e dell'EURI (come stabilito dall'ultima versione della decisione che approva il rispettivo programma).

Una volta che il PSR avrà raggiunto il livello del 95 % del contributo totale del FEASR e dell'EURI, la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento con ciascuna dichiarazione di spesa successiva. Il saldo finale del programma corrispondente sarà versato o

Articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

recuperato alla chiusura del programma.

3. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

3.1. Termine ultimo di ammissibilità delle spese e norme generali applicabili

A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.121303/2013, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2025, il che significa che le spese dovrebbero essere sostenute da un beneficiario e pagate prima del 31 dicembre 2025. Inoltre, le spese saranno ammissibili a un contributo del FEASR (compreso l'EURI) solo se l'organismo pagatore versa effettivamente l'aiuto in questione prima del 31 dicembre 2025.

Il pagamento degli anticipi per le misure non SIGC è consentito a norma dell'articolo 42 e 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. A norma dell'articolo 63 dello stesso regolamento, l'anticipo deve essere garantito da una garanzia bancaria o da uno strumento fornito da un'autorità pubblica e può essere svincolato quando l'importo della spesa effettiva corrispondente al contributo pubblico relativo all'operazione supera l'importo dell'anticipo.

Gli anticipi versati ai beneficiari e relativi ai progetti completati nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2022 dovrebbero essere liquidati al più tardi alla chiusura.

Nel contesto del riporto di cui al punto 3.5, gli anticipi non liquidati entro la fine del 2025 dovrebbero essere collegati a progetti in corso per i quali il finanziamento sarà garantito nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 a norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

L'organismo di certificazione dovrà confermare che gli anticipi relativi al pagamento finale nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2022 sono liquidati e che solo gli anticipi relativi ai pagamenti finali nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 continuano a essere non liquidati.

Eventuali anticipi non liquidati/non utilizzati per il FEASR 2014-2022 o per l'EURI non collegati al riporto nell'ambito del piano strategico della PAC devono essere liquidati o trattati nell'ambito di una procedura di irregolarità e recupero.

La data di ammissibilità del 31 dicembre 2025 non si applica ai finanziamenti nazionali integrativi. Pertanto, i pagamenti provenienti da risorse nazionali supplementari a favore dei beneficiari del programma di sviluppo rurale possono essere effettuati dopo il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri possono sostenere gli agricoltori con finanziamenti nazionali integrativi al di fuori del programma di sviluppo rurale nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Per i finanziamenti nazionali integrativi inclusi nei piani di sviluppo rurale a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti effettuati dopo la chiusura del programma devono essere oggetto di una valutazione separata degli aiuti di Stato. Spetta allo Stato membro ottenere tale autorizzazione in anticipo per garantire che i pagamenti ai beneficiari siano conformi alla legge.

3.2. Piano finanziario — livellamento delle spese per misura.

La Commissione è tenuta a limitare le spese dichiarate che superano gli importi programmati nel piano finanziario in vigore per ciascuna misura a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se la spesa è soggetta a un massimale per una misura e lo Stato membro apporta modifiche

Il termine di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato prorogato di due anni dall'articolo 2 del regolamento transitorio.

debitamente giustificate al proprio PSR entro i termini specificati all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, le spese escluse possono essere pagate successivamente dopo l'accettazione della modifica del PSR da parte della Commissione (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014).

3.3. Disposizioni speciali relative alle spese per le operazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 contiene norme sulle aliquote massime di contributo. Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 4, lettere e), f) e g), del regolamento 1305/2013 è soggetto ad alcune disposizioni specifiche.

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedeva che il tasso di cofinanziamento del 100 % potesse essere utilizzato per operazioni che ricevono finanziamenti da fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto, il rispetto di questa disposizione sarà verificato al momento della chiusura e se la spesa cumulata dichiarata dallo Stato membro supera gli importi assegnati come trasferimenti da altri fondi al FEASR, sarà applicata una rettifica di pagamento (livellamento).

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che il tasso di cofinanziamento del 100 % possa essere utilizzato per un importo di 100 milioni di EUR (a prezzi 2011) per l'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) per il Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR (a prezzi 2011) per Cipro.

Alla chiusura sarà verificata la conformità all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se la spesa totale cumulativa dichiarata dallo Stato membro per tutte le pertinenti linee di bilancio supera gli importi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve essere applicata una rettifica di pagamento (livellamento).

L'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013 consentiva agli Stati membri (Grecia e Romania) che ricevono assistenza finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2014 di aumentare temporaneamente l'aliquota di partecipazione del FEASR di un massimo di 10 punti percentuali fino a un totale del 95 %, come previsto agli articoli 136 e 143 TFUE. Tale aumento è consentito per le spese sostenute nei primi due anni di attuazione di un programma di sviluppo rurale (vale a dire fino al primo trimestre del 2 2017 per la Romania e al primo trimestre del 4 2017 per il GR). Tuttavia, questo articolo prevede che il tasso di partecipazione iniziale del FEASR per tutte le spese pubbliche sia mantenuto per tutto il periodo di programmazione.

Per gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), per due anni dopo l'adozione del programma, è stato fissato un massimale per la parte risultante dall'aumento del tasso di cofinanziamento per le spese dichiarate a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) (a partire dal primo trimestre del 3 2017 per RO e dal T1 2018 per il GR).

Alla chiusura viene controllata la conformità all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e potrebbero essere apportate rettifiche in caso di non conformità.

3.4. Norme specifiche di ammissibilità applicabili alle azioni relative agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel periodo di programmazione 2014-2022 le autorità di gestione del FEASR hanno istituito

solo fondi di prestito e di garanzia. Pertanto, i presenti orientamenti sulla chiusura non saranno dettagliati per quanto riguarda gli strumenti finanziari azionari o quasi azionari (FI).

L'ammissibilità della spesa degli strumenti finanziari alla chiusura è definita all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (e alla pertinente disposizione del regolamento in materia di strumenti finanziari¹³, come spiegato nei paragrafi seguenti). A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla chiusura di un programma la spesa ammissibile dello strumento finanziario sarà pari all'importo totale dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso di garanzie, impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, corrispondente a:

- (a) pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, pagamenti a beneficio dei destinatari finali;
- (b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- (c) abbuoni di interesse capitalizzati o abbuoni di commissioni di garanzia, da versare per un periodo non superiore a 10 anni dopo il periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, versati su un conto di garanzia appositamente istituito per l'erogazione effettiva dopo il periodo di ammissibilità, ma in relazione a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali durante il periodo di ammissibilità;
- (d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Va osservato che solo le spese a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere considerate ammissibili. Gli investimenti dei destinatari finali non devono essere completati.

Le risorse del programma impegnate a favore dello strumento finanziario nell'accordo di finanziamento e/o versate a quest'ultimo, ma non erogate ai destinatari finali o accantonate per contratti di garanzia per i prestiti sottostanti erogati ecc., non costituiscono spese ammissibili.

Il periodo di ammissibilità e la successiva presentazione dei conti definitivi sono soggetti a disposizioni transitorie in linea con le norme specifiche del FEASR di cui all'articolo (1) e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento transitorio.

Per i prestiti, la spesa ammissibile corrisponde alle risorse del programma effettivamente erogate ai destinatari finali, come stabilito all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le risorse del programma impegnate nei contratti con i destinatari finali e non erogate non sono ammissibili. Sono spese ammissibili anche gli abbuoni di interessi, gli abbuoni di commissioni di garanzia e il sostegno tecnico versati a beneficio dei destinatari finali durante il periodo di ammissibilità.

13. Che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138). 13.5.2014, pag. 5, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/2019-05-30.

Per le garanzie, le risorse del programma impegnate per i contratti di garanzia sono ammissibili solo se i prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio sono stati erogati ai destinatari finali. Se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti o altri strumenti di condivisione del rischio ai destinatari finali, la spesa ammissibile sarà ridotta proporzionalmente (articolo 8, lettera d), del

In caso di combinazione in un'operazione di FI, l'ammissibilità degli abbuoni di interesse e degli abbuoni di commissioni di garanzia deve essere calcolata alla fine del periodo di ammissibilità come il totale degli obblighi di pagamento attualizzati ai fini della combinazione con strumenti finanziari e per un periodo di 10 anni dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e conformemente ai pertinenti accordi di finanziamento (articolo 11 del regolamento (UE) n. 1215/2012). L'importo da versare su un conto di garanzia contiene:

- (a) obblighi di pagamento attualizzati in caso di abbuoni di interessi o di commissioni di garanzia capitalizzati per un periodo non superiore a 10 anni dopo il periodo di ammissibilità, e/o
- (b) costi di gestione attualizzati e commissioni da pagare dopo il periodo di ammissibilità per un periodo di sei anni in caso di equity e microcredito. L'approccio per stabilire l'importo da versare su un conto di garanzia, purché vi siano argomentazioni e motivazioni chiare per la scelta della metodologia, può variare. Essa può i) seguire l'approccio del finanziamento di progetti e utilizzare il 4 % proposto nel caso di operazioni che generano entrate nette (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1215/2012), oppure ii) applicare i tassi di base fissati dalla Commissione. 14

Per quanto riguarda i costi e le commissioni di gestione, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è introdotta un'eccezione per quanto riguarda il microcredito e, inoltre, si applica l'articolo 14 del

Le risorse reinvestite restituite o svincolate non possono essere dichiarate come spese ammissibili, vale a dire che rientrano in un secondo ciclo di investimenti e in quelli successivi.

Inoltre, anche le risorse provenienti dalla gestione della tesoreria investite a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono considerate spese non ammissibili alla chiusura:

- (c) Gli interessi maturati sui pagamenti del PSR allo strumento finanziario, attribuibili al contributo dei fondi SIE, riguardano la gestione della tesoreria delle risorse del PSR versate allo strumento finanziario. Alla chiusura del PSR, gli importi che non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere detratti dalla spesa ammissibile.
- (d) Se vi è un interesse netto negativo, esso può essere coperto dalle risorse restituite a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Lametodologia è illustrata nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ([2008/C 14/02](#)) (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). Tassi di base pubblicati al seguente indirizzo: [reference più in base a quanto stabilito dalla Commissione europea \(europa.eu\), in base a quanto stabilito dalla Commissione europea \(europa.eu\).](#)

(e) Gli interessi e le altre plusvalenze generati dai pagamenti dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) dovrebbero essere segnalati nel campo di dati 35 nei dati strutturati del modulo di segnalazione per gli strumenti finanziari.

In tutti i casi, l'autorità di gestione dovrebbe conservare registrazioni adeguate.

Il pagamento del saldo finale è disciplinato dall'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per quanto riguarda il riutilizzo delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel periodo rimanente fino alla chiusura, gli Stati membri e le autorità di gestione possono ritirare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 solo se i contributi non sono già stati inclusi in una domanda di pagamento di cui all'articolo 41 dello stesso regolamento.

3.5. Riporto per interventi non SIGC dai PSR 2014-2022 ai piani strategici della PAC 2023-2027

A norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.^{2021/2115} 15 (RPS), le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito delle misure menzionate in^{tale} articolo 16 possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito dei piani strategici della PAC alle seguenti condizioni:

- solo per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025 (per spese sostenute si intendono le spese sostenute dall'organismo pagatore);
- le spese sono previste nel piano strategico della PAC conformemente alle norme del regolamento sui piani strategici della PAC, ad eccezione dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera f), e sono conformi al regolamento (UE) n.^{2021/2116} 17;
- si applica il tasso di partecipazione del FEASR applicabile stabilito nel piano strategico della PAC dell'intervento conformemente al regolamento sui piani strategici.

In tale contesto, per impegni giuridici si intendono gli impegni nei confronti dei beneficiari che sono decisioni di sovvenzione o altri atti amministrativi dell'autorità nazionale che danno adito a legittime aspettative per il beneficiario.

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435). 6.12.2021, pag. 1, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2024-05-25>.

¹⁶ Articoli da 14 a 18, articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e articoli 20, da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 6.12.2021, pag. 187).

Gli Stati membri possono includere le spese riportate nei propri piani strategici della PAC15, pianificando un intervento separato o includendolo in un intervento esistente con un importo unitario separato. Le spese riportate devono essere indicate nel piano finanziario. Che sarà poi approvato dalla Commissione europea nel contesto di una modifica del piano.

Le spese relative agli impegni per investimenti in infrastrutture su larga scala, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 ma non nell'ambito dei piani strategici della PAC a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera f), del regolamento sui piani strategici della PAC, possono essere incluse nel piano strategico della PAC ma solo ai fini del riporto. Tale eccezione è prevista all'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento sui piani strategici della PAC e significa che tale intervento non può essere utilizzato per nuovi impegni nell'ambito del piano strategico della PAC, ma solo per finanziare gli impegni rimanenti assunti nell'ambito del PSR. Ciò può avvenire pianificando un intervento separato nel piano strategico della PAC o pianificando, nell'ambito di un intervento esistente, un'azione/sottointervento che prevede il finanziamento dell'investimento in infrastrutture su larga scala avviato nell'ambito del PSR.

Per quanto riguarda il riporto delle spese relative agli impegni nel contesto di LEADER, ciò è giuridicamente possibile a norma dell'articolo 155, paragrafo 4. Tuttavia, dato che LEADER riguarda progetti attuati da gruppi di azione locale nel contesto di strategie di sviluppo locale, che devono concludersi entro la fine del periodo di programmazione, tale riporto dovrebbe essere limitato e collegato a circostanze specifiche debitamente giustificate. In pratica, il riporto potrebbe riguardare progetti con impegni giuridici nell'ambito della sottomisura 19.2 del PSR (Sostegno all'attuazione di operazioni nell'ambito della strategia CLLD) che, per motivi giustificati, non possono essere completati prima della fine del 2025, nonostante la loro conclusione sia inizialmente prevista entro i termini previsti. Gli Stati membri devono tuttavia fornire informazioni nei rispettivi sistemi di gestione e controllo dei piani strategici della PAC in merito ai pagamenti e ai controlli di tali progetti.

In generale, si raccomanda agli Stati membri di limitare il più possibile gli importi degli impegni di riporto e di adattare gli inviti al bilancio ancora disponibile nell'ambito dei PSR al fine di attuare i progetti entro la fine del 2025. Tuttavia, per utilizzare al meglio i fondi disponibili e ridurre al minimo il rischio che il bilancio FEASR/EURI non sia utilizzato, è accettabile un certo livello di overbooking e di possibile riporto, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 155, paragrafo 4.

3.6. Interessi generati dal prefinanziamento.

Come previsto dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli interessi generati dal prefinanziamento ricevuto dagli Stati membri devono essere imputati al programma di sviluppo rurale e detratti dall'importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale trimestrale di spesa.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CHIUSURA

4.1. Documenti che gli Stati membri devono fornire per la chiusura.

La Commissione liquida ogni anno i conti degli organismi pagatori riconosciuti¹⁶. Di conseguenza, la chiusura di un programma si baserà sui conti annuali relativi a tutti gli esercizi finanziari successivi (2015-2025) e sulle corrispondenti decisioni di liquidazione finanziaria.

e) Secondo la struttura dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2289, in particolare il punto 5, lettere d) ed

Articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i conti annuali di un organismo pagatore riconosciuto devono essere accompagnati da una dichiarazione di gestione firmata dal

18

19

responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto. A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, l'organismo di certificazione deve formulare un parere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali. Tale parere dovrebbe essere redatto sulla base dei principi e dei metodi di revisione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tale parere deve essere corroborato da una relazione riguardante i settori di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. I dettagli relativi al contenuto dei conti annuali dell'organismo pagatore figurano all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

La Commissione fornirà ulteriori orientamenti sulle informazioni che gli Stati membri devono presentare in relazione alla chiusura per il FEASR 2014-2022 (liquidazione degli ultimi conti annuali) e alla "linea direttrice n. 3" agli organismi di certificazione degli Stati membri che chiariscono gli obblighi di certificazione e comunicazione per la chiusura del periodo di programmazione del FEASR 2014-2022¹⁷.

A norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la chiusura di un programma può avvenire solo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sui progressi compiuti (ossia la relazione annuale di attuazione).

4.2. Termine ultimo per la presentazione dei documenti ai fini della chiusura

Il termine per la presentazione dell'ultima relazione annuale di attuazione è il **30 giugno 2026** (articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013).

I documenti necessari per la liquidazione dei conti devono essere trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio 2026¹⁸. Ciascun esercizio finanziario copre le spese sostenute dagli organismi pagatori nel periodo dal 16 ottobre (n- 1) al 15 ottobre (n). Inoltre, per l'esercizio di esecuzione finale (dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025) gli Stati membri devono presentare alla Commissione i conti relativi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, entro sei mesi dal termine ultimo di ammissibilità, ossia entro il 30 giugno 2026²².

Se lo Stato membro non avrà presentato i documenti di cui sopra alla Commissione entro il 30 giugno 2026, il saldo sarà automaticamente disimpegnato²³.

4.3. Modifica dei documenti dopo il termine di presentazione

In generale, gli Stati membri non saranno autorizzati a modificare nessuno dei documenti elencati al punto 4.2 dopo il termine per la loro presentazione, a meno che non sia richiesto dalla Commissione a seguito di chiarimenti durante il processo di riconciliazione, fatta eccezione per la correzione di errori materiali.

Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, ulteriori informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine da questa stabilito, tenendo conto dell'entità del lavoro necessario per fornire tali informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può liquidare i conti sulla base delle informazioni in suo possesso²⁴.

²⁰

²¹

²² Articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

²³ Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Linee guida per l'audit di certificazione dei conti FEAGA/FEASR — Requisiti di rendicontazione e pareri

²⁴ Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

In casi debitamente giustificati, la Commissione può accettare una richiesta di presentazione tardiva delle informazioni, se tale richiesta è pervenuta prima del termine di presentazione in questione¹⁹.

4.4. Pubblicità dei documenti²⁰

I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR (compreso l'EURI) devono essere tenuti a disposizione della Commissione per almeno tre anni dopo l'anno in cui ha avuto luogo il pagamento finale da parte dell'organismo pagatore.

In caso di irregolarità o negligenze, i documenti giustificativi devono essere tenuti a disposizione della Commissione per almeno i tre anni successivi a quello in cui gli importi sono interamente recuperati presso il beneficiario e accreditati al FEASR (compreso l'EURI).

Nel caso di una procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2015), i documenti giustificativi devono essere conservati per almeno un anno dopo l'anno in cui tale procedura si è conclusa o, se una decisione di conformità è oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia, per almeno un anno dopo l'anno in cui il procedimento si conclude.

I documenti giustificativi possono essere conservati in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme.

I documenti possono essere conservati esclusivamente in forma elettronica solo se il diritto nazionale dello Stato membro interessato consente l'uso di documenti elettronici come prova delle operazioni sottostanti nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati esclusivamente in formato elettronico, il sistema a tal fine deve essere conforme all'allegato I, punto 3, lettera B), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

5. CHIUSURA DEI PROGRAMMI

5.1. La liquidazione dei conti

L'ultima decisione di liquidazione dei conti precedente la chiusura di un programma di sviluppo rurale si baserà sulla stessa documentazione (articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014) di qualsiasi altra decisione di liquidazione annuale, ma avrà tempi diversi e riguarderà cinque "trimestri" anziché quattro.

L'ultima decisione di liquidazione dei conti precedente la chiusura determinerà gli importi delle spese effettuate nello Stato membro nel periodo dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, che saranno riconosciute imputabili al FEASR sulla base dei conti di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, delle spese ammissibili per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di eventuali riduzioni e sospensioni a norma degli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

A seguito della decisione di liquidazione dei conti, l'importo che deve essere recuperato dallo Stato membro o versato allo stesso sarà stabilito detraendo i pagamenti intermedi relativi al periodo dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 dalle spese riconosciute per lo stesso periodo. Tuttavia, quando il prefinanziamento e i pagamenti intermedi avranno

²⁵
²⁶

Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

raggiunto il livello del 95 % del contributo totale del FEASR e dell'EURI (cfr. punto 2.3 dei presenti orientamenti), la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento con ciascuna delle seguenti dichiarazioni di spesa. In questo caso, l'importo da recuperare o da pagare sarà calcolato detraendo i pagamenti intermedi relativi al periodo dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 e l'importo di prefinanziamento liquidato per il periodo in causa dalle spese riconosciute per lo stesso periodo.

La Commissione comunicherà agli Stati membri i risultati dell'esame dei conti, unitamente alle eventuali modifiche proposte, entro tre mesi dal ricevimento dei conti definitivi.

Se, per motivi imputabili agli Stati membri, la Commissione non è in grado di liquidare i conti entro quattro mesi dal loro ricevimento, la Commissione notifica allo Stato membro le ulteriori indagini che intende intraprendere a norma dell'articolo 52 (Liquidazione della conformità) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.2. Calcolo del saldo di chiusura

Nella decisione di liquidazione dei conti di cui al punto 5.1 dei presenti orientamenti, la Commissione calcola e incorpora anche il saldo da versare o da recuperare alla chiusura di un programma di sviluppo rurale. Tuttavia, va osservato che se vi sono conti annuali relativi a esercizi finanziari precedenti che non sono ancora stati liquidati dopo la decisione di liquidazione per l'ultimo esercizio di attuazione, il programma non può essere chiuso e il saldo non può essere pagato entro il termine di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Eventuali ordini di riscossione da eseguire emesso dalla Commissione saranno detratti dal pagamento del saldo finale.

Qualora uno Stato membro abbia apportato adeguamenti finanziari ai beneficiari a seguito dei suoi controlli e abbia recuperato gli importi corrispondenti, può riassegnare gli importi al programma in questione. A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli importi del finanziamento dell'Unione e gli importi recuperati, nonché i relativi interessi, devono essere riassegnati al programma interessato. Pertanto, gli importi recuperati da irregolarità relative al periodo di programmazione 2014-2022 non possono essere utilizzati per finanziare operazioni del seguente PSR né riassegnati ad operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria²¹. Alla chiusura di un PSR, gli importi che lo Stato membro non ha riutilizzato devono essere restituiti al bilancio dell'Unione e saranno pertanto detratti dal saldo.

Alla chiusura del programma, tutti i pagamenti indebiti non recuperati diversi dalle irregolarità (ossia errori amministrativi e altri crediti) saranno detratti dal saldo.

La chiusura terrà conto anche dell'ultima relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione di un programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013; la Commissione informerà gli Stati membri entro cinque mesi dei risultati dell'esame di tale relazione²².

Eventuali pagamenti in sospeso ridotti o sospesi a norma degli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno presi in considerazione nel saldo di chiusura riducendo il pagamento finale di tali importi di riduzioni e sospensioni.

²⁷

²⁸

Articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 50, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La Commissione informerà per iscritto lo Stato membro della sua proposta relativa al pagamento o al recupero del saldo.

Un esempio di calcolo del saldo finale è fornito nella tabella 1 dei presenti orientamenti.

5.3. Riduzioni dovute al mancato rispetto del termine di pagamento alla chiusura del programma

La verifica del rispetto dell'ultimo termine di pagamento per i pagamenti ai beneficiari nell'ambito dei programmi del PSR precedenti la chiusura di un programma di sviluppo rurale si baserà sulle stesse disposizioni (articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014) di ciascun esercizio annuale di termini di pagamento, ma avrà tempi diversi, analogamente all'ultima decisione di liquidazione dei conti.

Il calcolo della riserva (sulla base della soglia) per l'ultimo anno di attuazione non cambierà, ossia il periodo di riserva terrà conto dei trimestri seguenti: Dal primo trimestre del 3 2024 fino al primo trimestre del 2 2025, mentre il primo trimestre del 3 e il primo trimestre del 4 2025 saranno trattati come trimestri di pagamento tardivo.

L'ultimo calcolo della riduzione dei termini di pagamento per un determinato programma si baserà sul 5 anziché su 4 trimestri, vale a dire si terrà conto del T4 2025.

5.4. Pagamento del saldo

Il saldo, in funzione della disponibilità di risorse, sarà versato entro sei mesi dal ricevimento degli ultimi conti annuali, dal ricevimento della relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori e dalla liquidazione degli ultimi conti annuali. Il pagamento del saldo finale non pregiudica eventuali decisioni di conformità successive alla chiusura di un programma²⁹.

5.5. Disimpegni

La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al termine ultimo di ammissibilità delle spese (31 dicembre 2025) per la quale lo Stato membro non ha presentato una dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2026 sarà automaticamente disimpegnata dalla Commissione³⁰.

Dopo il pagamento del saldo, la Commissione disimpegna gli impegni ancora da liquidare entro sei mesi dalla chiusura del³¹.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (regolamento^{finanziario}) 32, gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

²⁹ Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁰ Articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³¹ Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6. RESPONSABILITÀ DOPO LA CHIUSURA

6.1. Seguito dato ai pagamenti indebiti rilevati dopo la presentazione dei documenti per la chiusura

La responsabilità di recuperare i pagamenti indebiti non cessa alla chiusura di un programma di sviluppo rurale, ma gli Stati membri devono perseguire il recupero di eventuali pagamenti indebiti rilevati dopo la chiusura dei programmi in cui sono stati versati fondi dell'Unione ai beneficiari, a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n.232021/2116.

Gli importi in questione devono essere comunicati alla Commissione conformemente agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 908/2014 e alla tabella "50/50", a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, e (3) del regolamento (UE) n. 1306/2012.

L'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica alle procedure di recupero in corso e alle procedure di recupero da avviare per quanto riguarda gli importi indebitamente versati derivanti dal periodo di programmazione FEASR 2014-2022.

Uno Stato membro può decidere di interrompere la procedura di recupero nei casi in cui i costi sostenuti siano superiori all'importo da recuperare di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), o qualora il recupero si riveli impossibile a causa dell'insolvenza del debitore o della persona legalmente responsabile dell'irregolarità, constatata e riconosciuta a norma del diritto nazionale.

Gli importi da imputare agli Stati membri in relazione ai casi di irregolarità in sospeso che rientreranno nella regola del 50/5025 dopo la decisione di chiusura dovranno essere rimborsati al bilancio dell'Unione su base annua.

6.2. Verifica di conformità dopo la chiusura

La chiusura di un programma di sviluppo rurale non pregiudica alcuna decisione successiva di verifica della conformità, che potrebbe includere importi da imputare agli Stati membri a seguito di audit da parte della Commissione.

6.3. Valutazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione alla chiusura

La valutazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PSR avrà luogo nel 2026 sulla base della relazione annuale di attuazione. In tale valutazione i servizi della Commissione accertano il grado di conseguimento degli obiettivi finali e individuano eventuali gravi carenze nel loro conseguimento.

La constatazione di un grave mancato conseguimento di un obiettivo è soggetta a una serie di condizioni cumulative a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Prima che la Commissione possa constatare una grave inadempienza, il tasso di realizzazione deve essere inferiore a una determinata percentuale, il grave inadempimento deve essere dovuto a una carenza nell'attuazione individuata dai servizi della Commissione e comunicata all'autorità di gestione, alla quale deve essere data la possibilità di adottare misure correttive.

La Commissione può applicare una rettifica finanziaria per una grave inadempienza accertata nel raggiungimento di un obiettivo finale del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, ma non è tenuta a farlo. Nessuna rettifica può essere applicata se determinati fattori negativi o casi di forza maggiore hanno gravemente compromesso l'attuazione della priorità e

35

Precedente articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

impedito il conseguimento degli obiettivi.

TABELLA 1: Esempio di calcolo del saldo finale

Approccio cumulativo (condiviso con lo Stato membro) calcolato come segue:

Spesa totale dichiarata nelle dichiarazioni annuali per il periodo di programmazione 2014-2022

Massimale totale a livello di misura

Prefinanziamento versato

Pagamenti intermedi \pm Adeguamenti (compresi eventuali pagamenti indebiti non recuperati ed eventuali rettifiche (ad esempio a norma dell'articolo 59, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 1305/2013) = **saldo finale** dovuto

Sospensioni/interruzioni = saldo FINALE da pagare O recupero
